

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2810

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2004

—————

Modifiche al codice penale in materia di richiesta di procedimento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Quando il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), nel periodo dicembre 1991-gennaio 1992, informò il Governo e me, quale Capo dello Stato, delle rivelazioni fatte da un agente del KGB - che la CIA e il nostro controspionaggio avevano aiutato a lasciar l'Italia, ove agiva sotto copertura consolare, per gli Stati Uniti, dove fu «debrifato» - sull'esistenza di una rete di circa quaranta tra agenti e informatori del KGB e del GRU, installata da tempo ed ancora operante nel nostro Paese, la prima preoccupazione fu quella di «neutralizzarla», ove possibile senza turbare i rapporti tra l'Italia e l'URSS che erano in via di rapida e pacifica evoluzione, nel quadro della distensione tra Est e Ovest. Ebbi in proposito un breve scambio di idee con il Ministro Guardasigilli in merito alla possibile introduzione, nel decreto legislativo allora in via di emanazione in materia di procedura penale, di norme per l'adozione nell'ordinamento processuale dell'istituto della richiesta per l'esercizio dell'azione penale e delle attività preliminari per i reati di spionaggio e analoghi. Il ministro Martelli, anche a motivo dell'inspiegabile contrarietà del responsabile per la giustizia del PCI, mi espresse il suo avviso contrario, perchè i suoi uffici lo ritenevano al di fuori della delega.

Riesaminai sulla base dei miei appunti il «caso», che con tanta discrezione e prudenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il SISMI ed io stesso avevamo trattato e volevamo risolvere, senza turbare i rapporti con l'URSS, ma garantendo la sicurezza del Paese.

La scoperta nei più dettagliati particolari di una rete spionistica del KGB e del GRU operante in Italia contro la sicurezza dello

Stato - che fu il frutto appunto di una brillante operazione congiunta del nostro controspionaggio e del controspionaggio americano della CIA in Italia e sviluppata d'intesa tra i due Servizi - aveva infatti posto delicatissimi problemi d'ordine interno ed internazionale: d'ordine interno, sia perché proprio in un momento delicato come quello si potevano sollevare gravi interrogativi su eventuali compromissioni politico-ideologiche (era chiaro e dichiarato che alcuni agenti italiani al servizio del KGB potevano agire o forse avevano agito per motivi prettamente ideologici), sia perché la prudenza e la discrezione con cui il Governo aveva agito potevano essere strumentalizzate e presentate come frutto di calcolo politico nei confronti di Stati esteri e anche di partiti politici italiani; ma anche d'ordine internazionale, perché questo caso poteva inopportunitamente riaprire il problema dei nostri rapporti con i Paesi dell'Est e segnatamente con la nuova Russia, che aveva inglobato nella nuova amministrazione gli «enti operanti» e cioè il KGB e il GRU, e che nella sua Ambasciata in Roma aveva ancora tre diplomatici coinvolti nell'affare.

La via maestra era quella di porre il nostro Paese nelle stesse condizioni in cui si trovano tutti i Paesi alleati: e cioè poter trattare siffatti affari in modo riservato e, se necessario, anche in via «contrattuale» con l'agente o informatore e perfino con lo Stato aggressore. Ma ciò da noi era, e fino a questo momento è ancora, legalmente assai difficile, per essere sancito dalla nostra Costituzione il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: a questo risultato si sarebbe potuto pervenire e si potrebbe ancora oggi pervenire però con l'introduzione appunto dell'istituto della richiesta di procedimento da parte del-

l'Autorità politica quale condizione di punibilità di certi reati.

L'ipotesi allora coltivata di superare il periodo elettorale con il ricorso alla «sospensiva» dell'informativa all'Autorità giudiziaria, come deciso dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, non si dimostrò più realizzabile, dopo che si era appreso che il Centro di controspionaggio di Genova del SISMI aveva già autonomamente provveduto, tramite il Reparto operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri, ad informare la procura della Repubblica di quella città.

Giunti a quel punto ritenemmo, sia in ossequio alla legge sia per evitare malevole interpretazioni della prudenza fin allora praticata, che occorresse seguire la via ordinaria del rapporto all'Autorità giudiziaria.

Dunque era ormai opportuno e necessario:

1) dare istruzioni al SISMI perchè, secondo le intese già raggiunte, richiedesse al KGB il ritiro dei tre diplomatici in servizio presso l'Ambasciata della Repubblica federativa di Russia in Roma, coinvolti nell'affare;

2) dare istruzioni al SISMI ed al ROS del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di convertire le relazioni informative della CIA e del controspionaggio italiano in

una vera e propria informativa alla procura della Repubblica di Roma;

3) aprire la fase dell'inchiesta di polizia giudiziaria;

4) informare preventivamente la CIA delle decisioni adottate.

Questo si fece, ma la procura della Repubblica di Genova, con pretesti di ostacoli formali, che anche se reali avrebbero potuto essere facilmente superati, di fatto insabbiò tutto.

Poichè l'attività informativa contro il nostro Paese non è certo venuta oggi meno, né da parte di Potenze ex-ostili e neanche da parte di Potenze amiche ed alleate, e poiché la lotta contro lo spionaggio e la compatibilità di questa con il quadro di mantenimento di «relazioni» normali, anche con i Paesi «aggressori», può talvolta esser meglio svolta senza il ricorso a mezzi giudiziari e di polizia, si propone che per la perseguibilità dei reati di spionaggio e analoghi e connessi si introduca la necessità della preventiva richiesta da parte dell'Autorità politica, che meglio può valutare il componimento dei vari interessi in gioco, istituto che è stato già dichiarato compatibile con la Costituzione, nonostante essa sancisca il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Si procede a richiesta dell'Autorità per i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 275, 283, 284, 285, 286, 287 e 288.

2. Si applica l'articolo 268 del codice penale.

3. La richiesta dell'Autorità è revocabile fino all'emanazione della sentenza di ultimo grado. La revoca della richiesta determina la estinzione del procedimento.

Art. 2.

1. L'Autorità di cui all'articolo 1 è il Ministro della giustizia, che provvede alla richiesta di cui allo stesso articolo o alla sua revoca di concerto con il Ministro dell'interno e su proposta di quest'ultimo, formulata previa intesa con il Ministro degli affari esteri.

2. Senza la richiesta dell'Autorità non si può procedere, per i reati di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad indagini di polizia giudiziaria nè ad altre indagini preliminari.

3. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che acquisiscono informazioni su fatti che possano comportare uno dei reati di cui all'articolo 1 sospendono immediatamente le eventuali indagini, e trasmettono ogni informazione o documento in loro possesso al Ministro dell'interno per le iniziative e le attività di competenza dei servizi di informazione e di sicurezza.

4. I servizi di informazione e di sicurezza informano tempestivamente il Ministro dell'interno dell'inizio e dei risultati delle indagini su fatti previsti come reato dagli articoli del codice penale richiamati al comma 1 dell'articolo 1 e presentano al Ministro un rapporto sugli esiti finali delle stesse.

5. Quando il Ministro della giustizia presenta la richiesta di procedimento relativamente ai fatti previsti dalla legge come reato a norma del comma 1 dell'articolo 1, i servizi di informazione e di sicurezza sospendono ogni ulteriore inchiesta relativamente ad essi, e trasmettono tutti gli atti al Ministro dell'interno, che provvede ad inoltrarli all'autorità giudiziaria competente.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

